

Comune di ROBBIATE
(Prov. LECCO)

RELAZIONE
SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI ED
IL MANTENIMENTO DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO
ART. 193 D.LGS. 267/2000

L'art. 193 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, testualmente recita:

«**Art. 193 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio.**

1. *Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

2. *Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, ad adottare, contestualmente:*

a) *le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

b) *i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

c) *le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.

3. *Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

4. *La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.»;*

Le norme del vigente regolamento comunale di contabilità, in ordine agli adempimenti prescritti, riferiscono:

1) STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

- I programmi e gli obiettivi stabiliti nel Documento Unico di Programmazione nonché nel bilancio di previsione, sono, alla data odierna, in fase di realizzazione, come si evince dalle relazioni sullo stato di attuazione presentate dai Responsabili dei Servizi.

2) EQUILIBRI DI BILANCIO.

Alla data del 16.07.2018 la previsione al 31.12.2018 di accertamenti e impegni di parte corrente è riassunta come segue:

ENTRATE E SPESE CORRENTI

PARTE PRIMA ENTRATA

Titolo I - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva, perequativa € 2.595.843,90

Titolo II - Trasferimenti correnti

€ 810.533,33

Titolo III - Entrate extra tributarie

€ 260.144,48

Totale (+) € **3.666.521,71**

PARTE SECONDA SPESA

Titolo I - Spese correnti

€ 3.807.571,58

Titolo IV – Rimborso di prestiti

€ 33.323,37

Totale (-) € 3.840.894,95

Somma algebrica + o - € 174.373,24

La differenza negativa nell'importo d € 174.373,24 è stata, in sede di bilancio ed in sede di successive variazioni di bilancio, finanziata con:

- 1) quote di oneri di urbanizzazione per manutenzione ordinaria del patrimonio, per € 0.00
- 2) il fondo nazionale ordinario investimenti (solo per comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti e limitatamente all'importo della quota capitale dei mutui - art. 94, comma 11, legge 27.12.2002, n. 289). € 0.00
- 3) avanzo di amministrazione applicato per partite vincolate. € 22.501,43
- 4) anticipazione di cassa € 0,00
- 5) fondo pluriennale vincolato € 166.301,42
- 5) disavanzo di amministrazione € 4.489,28

per cui l'equilibrio stabilito in bilancio è assicurato, anzi se ne deduce un avanzo di amministrazione corrente.

ENTRATE E SPESE IN CONTO CAPITALE

Da un attento esame delle scritture contabili è risultato assicurato l'equilibrio relativo al finanziamento delle spese in conto capitale.

3) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DEI DEBITI FUORI BILANCIO.

- Da un attento esame complessivo della situazione debitoria è stato accertato: la inesistenza di debiti fuori bilancio come si evince dalle dichiarazioni appositamente rilasciate dai Responsabili dei servizi.

4) RIPIANO DEBITI FUORI BILANCIO E/O DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.

Accertato che il rendiconto del precedente esercizio è stato chiuso con:

un avanzo di amministrazione nell'importo di. € 439.531,24

Considerato che la mancata adozione dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal citato art. 193 è equiparata, a ogni effetto, alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141, comma 1, lett. c) del T.U. n. 267/2000, con applicazione della procedura prevista dal secondo comma del predetto articolo;

PROPONE

l'adozione di apposita deliberazione consiliare recante per oggetto: «*Ricognizione stato attuazione dei programmi e riequilibrio di gestione*» con il seguente dispositivo:

1°) STATO DI ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI.

<i>Prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, dello stato di attuazione dei programmi per l'esercizio in corso, nei termini risultanti dalle relazioni dei responsabili dei servizi, che, allegate formano parte integrante della presente deliberazione.</i>	<i>Accettazione delle richieste presentate dai responsabili dei servizi di variazione di bilancio di cui all'allegato prospetto che raggiungono i dovuti equilibri di bilancio.</i>
--	---

2°) EQUILIBRI DI BILANCIO.

IN PRESENZA DI ESIGENZE DI RIEQUILIBRIO
<i>Di dare atto che per l'anno finanziario 2018 non è necessario alcun provvedimento di salvaguardia degli equilibri in quanto gli stessi sono assicurati.</i>

3°) RICONOSCIMENTO DI LEGITTIMITÀ DI DEBITI FUORI BILANCIO

IN ASSENZA DI DEBITI FUORI BILANCIO
<i>Di prendere atto, ai sensi dell'art. 193, comma 2, del T.U. n. 267/2000, come risulta dalla relazione dei responsabili dei servizi, della inesistenza di debiti fuori bilancio che non necessitano di "Riconoscimento di legittimità".</i>

3°) ASSESTAMENTO DI BILANCIO

ASSESTAMENTO
<i>Di prendere atto che l'assestamento generale che si attua tramite la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva ed il fondo di cassa, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio è stato effettuato.</i>

4) PAREGGIO DI BILANCIO 2018

Con delibera del Consiglio comunale n. 8 del 14.02.2018 il comune di Robbiate aveva dato atto che il bilancio di previsione dell'esercizio per il periodo 2018-2020 attestava la compatibilità dello stesso con il rispetto dei vincoli di finanza pubblica

Lo stato con la legge di stabilità n.208 del 28.12.2015 ha ridisegnato la verifica del rispetto del saldo di finanza pubblica.

L'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio naturalmente, sussiste non solo in fase di approvazione del bilancio di previsione, ma anche durante le sue variazioni successive.

Si ritiene doverosa pertanto la rimodulazione del pareggio di bilancio in virtù del decreto sopracitato e che risulta pertanto coerente con gli obiettivi stessi del bilancio di previsione 2018/2020 e degli equilibri di bilancio.

6) FONDO DI SOLIDARIETA'

Il Ministero ha confermato i dati divulgati in precedenza sul Fondo di solidarietà comunale

Robbiate, 16 luglio 2018

Il Responsabile del Servizio Economico Finanziario
Rag. Giuseppina Lucido

**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA**

N.

Data

Visto, si esprime, ai sensi dell'art. 239 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, **PARERE FAVOREVOLE.**

L'Organo di Revisione

Dr. Filippo Gambini